




Comune dell'Aquila



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34

OGGETTO: Modifiche ed integrazioni al vigente regolamento per disciplina dell'Imposta Unica comunale (IUC).


L'anno duemiladiciannove, il giorno 19 del mese di giugno, legalmente convocato con avviso n. 60725 del 7.6.2019 per le ore 9,00 si è riunito in L'Aquila, nella nuova Sala delle adunanze consiliari "Tullio De Rubeis" sita in via Filomusi Guelfi, alle ore 10.03 il Consiglio comunale in Sessione Ordinaria di I convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio comunale, avv. Roberto Tinari e la partecipazione del Segretario generale, avv. Alessandra Macri.

Proceduto ad effettuare l'appello nominale risultano presenti:

| | | | | | |
|----|-----------------------|----|----|------------------------|-----------|
| 1 | BIONDI Pierluigi | SI | 18 | IANNI Maria Luisa | NO |
| 2 | ALBANO Stefano | NO | 19 | IORIO Emanuela | NO |
| 3 | BONTEMPO Luciano | SI | 20 | LANCIA Ersilia | SI |
| 4 | CIMORONI Carla | NO | 21 | MANCINI Angelo | NO |
| 5 | COLANTONI Ferdinando | SI | 22 | MASCIOCCO Giustino | NO |
| 6 | COLONNA Vito | SI | 23 | MORELLI Berardino | NO |
| 7 | CUCCHIARELLA Laura | SI | 24 | NARDANTONIO Antonio | NO |
| 8 | D'ANGELO Daniele | NO | 25 | PALUMBO Stefano | NO |
| 9 | DE BLASIS Elisabetta | NO | 26 | ROCCI Luca | SI |
| 10 | DE MATTEIS Giorgio | NO | 27 | ROMANO Paolo | NO |
| 11 | DE SANTIS Francesco | SI | 28 | SANTANGELO Roberto | SI |
| 12 | DE SANTIS Lelio | NO | 29 | SCIMIA Leonardo | SI |
| 13 | DEL BEATO Tiziana | SI | 30 | SERPETTI Elia | NO |
| 14 | DELLA PELLE Giancarlo | SI | 31 | SILVERI Roberto Junior | SI |
| 15 | DI BENEDETTO Americo | NO | 32 | TINARI Roberto | SI |
| 16 | DI LUZIO Luigi | SI | 33 | VICINI Elisabetta | NO |
| 17 | DUNDEE Marcello | SI | | Totali | 16 |

Partecipano alla seduta senza diritto di voto il consigliere non appartenente alla Comunica Europea Banushaj Edlira, il Vice Sindaco Daniele Raffaele, gli assessori comunali: Fabrizio Taranta, Fausta Bergamotto, Daniele Ferella, Carla Mannetti, Francesco Cristiano Bignotti. Successivamente intervenuta assessore Fabrizia Aquilio.

Il Presidente accerta che il numero dei presenti è tale da rendere valida la Seduta Ordinaria di I convocazione che è pubblica.



Comune dell'Aquila

E' presente il Collegio dei revisori dei Conti nelle persone del Presidente, dott. Ianieri Antonino, i component dott. Angelo De Medio, dott. Domenico Giardino.

Entrano i consiglieri Palumbo, Albano, De Santis L., Iorio, Nardantonio, Cimoroni, Masciocco, Serpetti (n. 24).

Il Presidente alle ore 10,13 sospende la seduta che riprende alle ore 10,33 sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio comunale, avv. Roberto Tinari e la partecipazione del Segretario generale, avv. Alessandra Macri.

Proceduto ad effettuare l'appello nominale si accerta la presenza dei consiglieri comunali:

| | | | | | |
|----|-----------------------|----|----|------------------------|----|
| 1 | BIONDI Pierluigi | SI | 18 | IANNI Maria Luisa | SI |
| 2 | ALBANO Stefano | SI | 19 | IORIO Emanuela | SI |
| 3 | BONTEMPO Luciano | SI | 20 | LANCIA Ersilia | SI |
| 4 | CIMORONI Carla | SI | 21 | MANCINI Angelo | NO |
| 5 | COLANTONI Ferdinando | SI | 22 | MASCIOCCO Giustino | SI |
| 6 | COLONNA Vito | SI | 23 | MORELLI Berardino | NO |
| 7 | CUCCHIARELLA Laura | SI | 24 | NARDANTONIO Antonio | SI |
| 8 | D'ANGELO Daniele | SI | 25 | PALUMBO Stefano | SI |
| 9 | DE BLASIS Elisabetta | NO | 26 | ROCCI Luca | SI |
| 10 | DE MATTEIS Giorgio | SI | 27 | ROMANO Paolo | SI |
| 11 | DE SANTIS Francesco | SI | 28 | SANTANGELO Roberto | SI |
| 12 | DE SANTIS Lelio | SI | 29 | SCIMIA Leonardo | SI |
| 13 | DEL BEATO Tiziana | SI | 30 | SERPETTI Elia | SI |
| 14 | DELLA PELLE Giancarlo | SI | 31 | SILVERI Roberto Junior | SI |
| 15 | DI BENEDETTO Americo | SI | 32 | TINARI Roberto | SI |
| 16 | DI LUZIO Luigi | SI | 33 | VICINI Elisabetta | NO |
| 17 | DUNDEE Marcello | SI | | Totale | 29 |

Il Presidente accerta che il numero dei presenti è tale da rendere valida la prosecuzione della Seduta Ordinaria di I convocazione che è pubblica.

Giustifica l'assenza del consigliere Mancini, nomina scrutatori i consiglieri De Santis F., Dundee, Nardantonio che lo assisteranno nelle operazioni di voto e pone in discussione il punto iscritto al n. 1 dell'ordine del giorno recante ad oggetto: *modifiche ed integrazioni al vigente regolamento per disciplina dell'Imposta Unica comunale (IUC)*.

La parola è concessa al Vice Sindaco Daniele che illustra la proposta di deliberazione.

Alla discussione che si apre sull'argomento partecipano i consiglieri Masciocco, Cimoroni, Della Pelle, Palumbo, Romano, De Santis L., Nardantonio.


Escono i consiglieri Di Benedetto, Bontempo (n. 27).

Il presidente accertato che nessun altro consigliere chiede di intervenire, pone in votazione, per appello nominale la proposta di deliberazione nel testo che di seguito si trascrive:



Comune dell'Aquila

IL CONSIGLIO COMUNALE



PREMESSO CHE

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29.3.2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2018/2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29.3.2018, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020 e dei relativi allegati ex lege;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 19.4.2018 è stato approvato il Piano delle Performance ed il Piano degli Obiettivi per il triennio 2018/2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 19.4.2018 è stato approvato il PEG 2018/2020;
- con il Decreto del 7 dicembre 2018 del Ministero dell'Interno è stato approvato il "Differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 degli Enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019", ai sensi art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che con successivo Decreto del 25 gennaio 2019 il Ministero dell'Interno ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 al 31 marzo 2019;
- che la Conferenza Stato-Regioni ha approvato, nella seduta del 29 marzo u.s., la norma per il differimento al 30 giugno 2019, dei termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione del Comune dell'Aquila, per il successivo inserimento della stessa nel decreto legge contenente le misure a sostegno delle aree colpite da sisma di Abruzzo, Centro Italia e Sicilia;


ATTESO CHE

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di Stabilità 2014 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata "... su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali ...";
- sempre in base a quanto stabilito dal citato comma 639, la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, ad eccezione di quelle censite con le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

ATTESO ALTRESÌ CHE

- a mente delle previsioni di cui al successivo comma 690, la IUC è applicata e riscossa dal Comune, mentre in virtù del susseguente comma 701, per tutto quanto non previsto dalla stessa Legge 147/2013, alla IUC si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il comma 702 del richiamato art. 1, ha espressamente confermato, anche per l'Imposta Unica Comunale (IUC), la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui all'articolo 52, del D.Lgs. n. 446 del 1997, in base al quale il Comune disciplina con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

ATTESO INOLTRE CHE



Comune dell'Aquila

- in coerenza con la predetta disposizione legislativa, il comma 682, del ridetto art. 1, prevede che i Comuni stabiliscano, con Regolamento da adottare ai sensi del citato articolo 52, D.Lgs. n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC stabilendo gli elementi da definirsi in sede regolamentare sia per la TARI che per la TASI;
- nell'esercizio della predetta potestà regolamentare, si è provveduto alla stesura di un Regolamento recante la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), ricomprensente IMU, TASI e TARI;

PRESO ATTO CHE

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 dell'8 settembre 2014, questo Ente ha provveduto ad approvare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC, successivamente modificato ed integrato con deliberazioni consiliari n. 75 del 30 luglio 2015, n. 24 del 30 marzo 2017 e n. 23 del 22 marzo 2018;

CONSIDERATO

- che è volontà dell'attuale Amministrazione Comunale apportare al suddetto Regolamento modifiche ed integrazioni al fine di venire incontro alle istanze dei contribuenti, anche in relazione alle nuove casistiche generate a seguito del sisma, nonché uniformare le modalità e i termini di presentazione delle istanze di riduzione;

RITENUTO PERTANTO

- poter apportare al suddetto Regolamento modifiche ed integrazioni riguardanti:
 - recepimento e disciplina dell'istituto del ravvedimento operoso;
 - recepimento dell'istituto della mediazione tributaria;
 - rivisitazione della disciplina riguardante l'abbattimento della base imponibile IMU nei casi di inagibilità e inabitabilità, nonché riordino delle modalità e dei termini di presentazione della dichiarazione della medesima imposta;
 - riordino delle modalità e dei termini di presentazione della dichiarazione TASI relativamente alla riduzione al 50% su base ISEE;
 - assimilazione degli agriturismi alla categoria "alberghi con ristoranti";
 - ulteriori riduzioni in ordine alla TARI;


RICHIAMATO IN MERITO

- l'art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 267/2000 smi, per il quale *"Il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:*
 - a) *statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi"*;

DATO ATTO CHE

- per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Regolamento IUC, così come modificato ed integrato con il presente provvedimento, si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni normative in materia;

Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 smi, e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni;



Comune dell'Aquila

Sul presente provvedimento si esprime altresì il parere favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del menzionato D.Lgs. n. 267/2000 smi e del vigente Regolamento di contabilità dell'Ente Locale;

Attestato che ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 l'atto **comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

VISTI

- Le Leggi n. 296/2006, n. 147/2013;
- I Decreti Legislativi n. 267/2000 e n. 446/1997;
- I Decreti del Ministero degli Interni del 7/12/2018 e 25/01/2019;
- La Conferenza Stato-Regioni del 29/03/2019;
- Le deliberazioni di Giunta Comunale n. 125 e n. 126 del 2018
- Le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 86/2014, 75/2015, 24/2017, n. 23/2018, n.31/2018 e n. 32/2018;
- la delibera n. 163 del 13.5.19 con la quale la Giunta Comunale ha approvato la proposta di deliberazione predisposta dal Settore equità tributaria e ne ha disposto la trasmissione al Consiglio Comunale;
- Il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, e del Nuovo Regolamento comunale di contabilità ed il parere di regolarità contabile attestante, inoltre, la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità resi dai responsabili dei servizi come risultante dalle schede che si allegano;
- Il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 28.5.19, prot. 56519 , allegato al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale;
- il parere favorevole espresso dalle Commissioni consiliari I e IV in data 17.6.19 e 13.6.19 giusta comunicazioni effettuate dai segretari delle stesse;

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

Di approvare le seguenti modifiche e integrazioni al vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – IUC:

dopo l'art. 6, sono aggiunti l'art.6-bis, l'art. 6-ter e l'art. 6-quater rubricati rispettivamente "Ravvedimento operoso", "Mediazione Tributaria" e "Disposizioni di cui all'art. 1 comma 1091, Legge N. 145/2018, come di seguito riportato:


Art. 6-bis

RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. Le disposizioni che seguono attengono alle procedure ed alle modalità per la gestione del predetto strumento con la finalità di ridurre il contenzioso, nell'intento di promuovere un rapporto di collaborazione e buona fede tra Ente impositore e contribuente.



Comune dell'Aquila



2. La presente disciplina è applicata nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa al fine di agevolare la riscossione della IUC.
3. L'attività di controllo in capo all'Ente Locale deve pertanto avvenire in conformità ai principi sanciti dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), ovvero nell'adempimento spontaneo da parte del contribuente, nonché nell'intento di ridurre i tempi da dedicare alla tradizionale attività di controllo, così da poter dedicare maggior tempo al cittadino, attraverso le attività di supporto fiscale.
4. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'Ente, siano essi di carattere tributario o meno.
5. L'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dal presente regolamento, può essere applicato alle seguenti entrate comunali:
 - Imposta Municipale Propria (IMU);
 - Tributi sui servizi indivisibili (TASI);
 - Tassa sui Rifiuti (TARI).
6. Non può essere adottato il ravvedimento operoso nel caso in cui il competente ufficio tributi abbia già provveduto alla notifica dell'atto con cui viene accertata la violazione da parte del contribuente.
7. L'istituto del ravvedimento operoso può essere adottato per:
 - a) violazioni per omessa presentazione della dichiarazione;
 - b) violazioni derivanti da omessi, parziali o tardivi versamenti.
8. L'applicazione del ravvedimento operoso per sanare la violazione per omessa presentazione della dichiarazione, di cui al punto a) del comma 7, consente la riduzione della sanzione al 10% del minimo della sanzione edittale nel seguente caso:
 - invio della dichiarazione tardiva entro 90 giorni dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente a condizione che l'omessa presentazione della dichiarazione non abbia comportato anche un omesso/parziale versamento.

Le dichiarazioni pervenute oltre i predetti 90 giorni, sono considerate omesse.

9. L'applicazione del ravvedimento operoso per sanare la violazione per omesso, parziale e tardivo versamento, di cui al punto b) del comma 7, consente la riduzione della sanzione nella misura che viene sotto specificata a seconda delle diverse fattispecie:

○ Ravvedimento sprint:

- Violazione sanata nei primi 14 giorni successivi alla data di scadenza del versamento: Sanzione ridotta nella misura dello 0,1% per ogni giorno di ritardo;

| GG ritardo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Sanzione % | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |

○ Ravvedimento breve:


- Violazione sanata dal quindicesimo giorno e fino al trentesimo giorno successivo alla data di scadenza del versamento: Sanzione ridotta ad un ventesimo (1/20), cioè pari all'1,5% dell'imposta;

○ Ravvedimento medio:

- Violazione sanata dal trentunesimo giorno e fino al novantesimo giorno successivo alla data di scadenza del versamento: Sanzione ridotta ad un diciottesimo (1/18), cioè pari all'1,67% dell'imposta;



Comune dell'Aquila



- Ravvedimento lungo:
 - Violazione sanata successivamente al novantunesimo giorno e fino ad un anno dalla scadenza del versamento: Sanzione ridotta ad un ottavo (1/8), cioè pari al 3,75% dell'imposta;
- 10. L'importo che il contribuente deve versare per sanare la propria posizione è determinato sommando tra loro i seguenti importi:
 - a) il tributo dovuto esclusivamente nel caso di omesso o parziale versamento;
 - b) la sanzione come sopra determinata;
 - c) gli interessi maturati giorno per giorno, calcolati al tasso legale con la regola del pro rata temporis, ossia sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno del versamento.
- 11. Le tre componenti sopra indicate vanno versate contestualmente.

Art. 6-ter

MEDIAZIONE TRIBUTARIA

1. A norma dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con eventuale rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Articolo 6-quater


DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 1091, LEGGE N. 145/2018

1. Conformemente a quanto previsto dalla previsione normativa in oggetto, il presente regolamento dispone di destinare il 5% del maggior gettito accertato e riscosso a titolo di accertamenti IMU e TARI, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici e del personale preposti alla gestione delle entrate dell'Ente secondo gli specifici termini fissati dallo stesso art. 1, comma 1091, legge 145/2018.
 2. La previsione di cui al comma 1 è subordinata all'adozione degli atti volti all'incremento del fondo ex art. 67 comma 3 lettera C del CCNL comparto Enti Locali 2016/2018 e comunque previo relativo recepimento nel contratto collettivo decentrato integrativo 2019/2021.
- **all'art. 7** “Decorrenza e efficacia del Regolamento” il comma 1, è sostituito con il seguente:
 1. “Le modifiche ed integrazioni al presente Regolamento, apportate con la delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 19.6.19 decorrono dal 1° gennaio 2019 e comunque l'intero Regolamento si intende automaticamente adeguato alle eventuali modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.”
 - **all'art. 9** “Definizione di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili” al comma 1, le lettere E.8 ed E.9 sono modificate come segue:
 - **alla lettera E.8**, al terzo rigo, le parole “entro il 31 dicembre dell'anno d'imposizione” sono sostituite dalle parole “entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello d'imposizione allegandola al modello di dichiarazione IMU approvato con decreto ministeriale”
 - **alla lettera E.9**, al quarto rigo, le parole “autodichiarazione, corredata da perizia redatta da un tecnico abilitato, da inoltrare al competente Settore a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'anno d'imposizione” sono sostituite dalle parole “perizia tecnica di parte, redatta da un tecnico abilitato, da inoltrare al competente Settore a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno




Comune dell'Aquila

successivo a quello d'imposizione allegandola al modello di dichiarazione IMU approvato con decreto ministeriale”




- **Part. 11** “Base imponibile” è sostituito, ad eccezione del comma 1, da quello di seguito riportato:
 2. “La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, come definiti dall’art. 3, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 ed ai sensi del regolamento edilizio comunale. Non costituisce, pertanto, motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti di fornitura acqua, gas, luce elettrica, fognature, o l’esigenza di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.”
 3. “Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui al comma 2 il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza, entro il termine ordinario (30 giugno dell’anno successivo al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2) previsto per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’IMU, specifica dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale appositamente predisposto, allegando allo stesso una perizia, rilasciata da un professionista tecnico abilitato, comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma precedente.”
 4. “È fatto comunque obbligo al contribuente di dichiarare, con le medesime modalità e termini di cui al comma precedente, la data di conclusione dello stato di inagibilità o di inabitabilità dell’immobile.”
- **all’art. 16** ” Norma transitoria” sono apportate, ad eccezione del comma 4, le seguenti sostituzioni e modifiche:
 - i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti con i seguenti:
 1. “Alle unità immobiliari di categoria catastale C/2 – C/6 – C/7 rimaste agibili a seguito del sisma del 6 aprile 2009, che conservino lo stato di pertinenza dell’abitazione principale, quest’ultima dichiarata inagibile post sisma, è riconosciuta l’esenzione dall’imposta.”
 2. “L’unità immobiliare classificata post-sisma inagibile (lettera “E”), non avente i requisiti per la concessione del contributo statale, ubicata all’interno di fabbricati condominiali tornati agibili a seguito dell’esecuzione dei lavori di riparazione e adeguamento sismico, ha diritto al pagamento del tributo con abbattimento della base imponibile del 50% come disciplinata dal precedente art. 11.”
 3. “L’unità immobiliare classificata post-sisma agibile (lettera “A”), ubicata all’interno di aggregati edilizi oggetto di contributo per la ricostruzione, è soggetta al pagamento del tributo sull’intera base imponibile. Relativamente al periodo inizio lavori – fine lavori dell’aggregato, la base imponibile è ridotta al 50% come disciplinata dal precedente art. 11”.
 - al comma 5 le parole “di apposita dichiarazione da rendersi su modulistica ministeriale e persiste sino alla data di ripristino dell’agibilità dell’alloggio di residenza” sono sostituite dalle parole “entro il termine ordinario (30 giugno dell’anno successivo a quello d’imposizione) previsto per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’IMU, specifica dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale appositamente predisposto. È fatto comunque obbligo al contribuente di dichiarare, con le medesime modalità e termini, la data di ripristino dell’agibilità dell’alloggio di residenza.”
- **Part. 21** “Riduzioni e servizi indivisibili” è sostituito dal seguente:



Comune dell'Aquila

1. “Nei confronti dei contribuenti con reddito ISEE riferito al nucleo familiare ed all’annualità precedente a quella di imposizione, di importo inferiore ad € 10.000, si applica una riduzione di imposta pari al 50%.”
 2. “Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui al comma 1, il contribuente interessato presenta, a pena di decadenza entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento del tributo, specifica dichiarazione TASI, utilizzando il modello ministeriale dichiarativo IMU appositamente predisposto, allegando allo stesso la dichiarazione ISEE relativa all’anno d’imposizione.”
 3. “A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. In detta ipotesi alla TASI dovuta per ciascuna annualità è applicata la riduzione in misura dei due terzi.”
 4. “La TASI è stata prevista quale componente della IUC relativamente alla copertura dei costi per l’erogazione dei servizi indivisibili, ovvero di quei servizi pubblici che il Comune organizza e mette a disposizione per soddisfare i fini di interesse generale, individuati come segue:
 - a) illuminazione pubblica;
 - b) servizi cimiteriali;
 - c) manutenzione stradale;
 - d) servizi socio-assistenziali;
 - e) protezione civile;
 - f) pubblica sicurezza e vigilanza;
 - g) manutenzione e tutela edifici ed aree comunali
- **all’art. 33** “Classificazione delle utenze non domestiche” dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma 9:
- “Gli agriturismi sono ricompresi nella categoria Alberghi con ristorante”
- **all’art. 37** “Riduzione per livelli inferiori di prestazione del servizio” sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
- al comma 1, al primo rigo, la percentuale “40%” è sostituita con la percentuale “30%” e all’ultimo rigo la percentuale “30%” è sostituita con la percentuale “40%”;
 - dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
2. “Alle abitazioni di categoria catastale A (tranne A/10) ed alle pertinenze di categoria catastale C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali, ubicate nel centro storico cittadino, così come delimitato dalla planimetria allegata sub lettera C) al presente regolamento, interessate dai lavori di cantierizzazione per i sotto-servizi, per gli anni 2019, 2020 e 2021 si applica, per il solo periodo della realizzazione dei lavori, una riduzione del 30%.”
 3. “Le istanze di riduzione descritte nel presente articolo, individuate ai commi 1 e 2, devono essere presentate, a pena di decadenza, nella apposita modulistica predisposta dal competente Servizio corredata di completa e idonea documentazione attestante i requisiti richiesti. La richiesta riduzione di cui al comma 1 dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute tali circostanze. La richiesta della riduzione di cui al comma 2 dovrà invece essere presentata annualmente e tassativamente nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 aprile dell’anno per cui si richiede la riduzione del tributo, e comunque entro 30



Comune dell'Aquila

giorni dall'approvazione del bilancio di previsione se successivo a tale data. Per le sole richieste di riduzione di cui al comma 2, quelle presentate oltre il termine del 30 aprile o comunque entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione se successivo a tale data, avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.”

4. “Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili, con le riduzioni di cui ai successivi art. 38 e art. 38-bis fermo restando che, in presenza di più richieste e sussistendone le condizioni, verrà riconosciuta l'agevolazione maggiormente favorevole al contribuente.
5. “Il minor gettito connesso al riconoscimento delle riduzioni descritte nel presente articolo, trovano copertura nei limiti dell'apposito stanziamento di cui al Bilancio di Previsione per la sola riduzione di cui al comma 2;


– **Part. 38** ” Riduzioni Tariffarie”, viene riscritto come segue evidenziando in rosso le modifiche ed integrazioni:

1. Esclusivamente alle utenze domestiche, si applica una riduzione per la raccolta differenziata sull'importo complessivo del tributo dovuto in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, fino ad un massimo del 30%;
2. La tariffa si applica altresì in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, secondo le misure di seguito indicate, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) alle abitazioni di categoria catastale A (tranne A/10) ed alle pertinenze, di categoria catastale C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, con un unico occupante, per i soggetti residenti, così come emergenti dalle risultanze anagrafiche del Comune dell'Aquila si applica riduzione del 10%. La riduzione non si applica nel caso in cui due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito la residenza in immobili diversi nel medesimo Comune;
 - b) una ed unica unità immobiliare, di categoria catastale A (tranne A/10) adibita ad abitazione principale, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. In detta ipotesi alla TARI è applicata, per ciascun anno, la riduzione nella misura di due terzi;
 - c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 20%.
3. Le riduzioni di cui al comma 2 si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 41;
4. I minor gettito derivanti dal riconoscimento delle riduzioni descritte ai commi 1 e 2 trovano copertura nei limiti degli appositi stanziamenti di cui al Bilancio di Previsione
5. Alle utenze che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico conformemente alle relative Linee guida approvate con Deliberazione di Giunta Regionale d'Abruzzo n. 690 del 26 novembre 2009 si applica, con riferimento alla sola abitazione di residenza del soggetto passivo ovvero di domicilio temporaneo post sisma e relative pertinenze, una riduzione del 20% sull'importo complessivo del tributo dovuto, a condizione che la compostiera sia ubicata sul terreno di pertinenza dell'abitazione stessa, così come definita all'art. 38, comma 2, lett. a). La riduzione si applica dal primo giorno di adesione al compostaggio domestico, a condizione che sia stata presentata al Comune la relativa istanza di riduzione del tributo, mediante sottoscrizione di apposita modulistica predisposta dal competente Servizio. L'istanza di riduzione va presentata annualmente, tassativamente nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile dell'anno per cui si richiede la riduzione del tributo. Anche per il tramite del soggetto gestore, il Comune verifica l'effettivo utilizzo





Comune dell'Aquila



di tale modalità di smaltimento. In caso di accertamento del mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, il contribuente perde il diritto all'intero beneficio annuale, con contestuale applicazione di sanzioni ed interessi previsti per le ipotesi di infedele dichiarazione;

6. Nelle ipotesi di cui all'art. 24, del D.L. 133/2014, convertito con Legge 164/2014, in presenza di tutte le condizioni ivi indicate, è prevista una riduzione pari al 20% della TARI dovuta dagli istanti, proporzionalmente alla durata temporale del progetto e ciò previa adozione di apposita deliberazione, recante criteri e condizioni per la realizzazione di specifici interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati;
7. Alle abitazioni di categoria catastale A (tranne A/10) ed alle pertinenze, di categoria catastale C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, acquistate da giovani coppie come prima casa si applica una riduzione del 10% a condizione che:
 - a) Entrambi non abbiano superato i 35 anni di età;
 - b) La giovane coppia abbia contratto matrimonio o sia iscritta al Registro delle Unioni Civili
 - c) L'unità immobiliare deve essere utilizzata come abitazione principale così come stabilito al precedente art. 9.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti a decorrere dal 1° gennaio 2019 e l'agevolazione decorrerà dalla presenza di tutti i requisiti.


L'agevolazione è valida per gli anni 2019, 2020 e 2021.

8. Alle abitazioni di categoria catastale A (tranne A/10), oggetto di ripristino dell'agibilità sismica per lavori di demolizione e ricostruzione, per le quali sia stata riattivata esclusivamente l'utenza idrica condominiale, prive di mobili e suppellettili nonché di altri contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici (elettricità, gas, telefonia) si applica una riduzione pari al 20% della TARI dovuta.
9. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, secondo le misure di seguito indicate, alle utenze non domestiche ricadenti nelle categorie n. 22, 23 e 24 ricomprese nell'allegato B) al presente regolamento che provvederanno ad attrezzare i locali per i servizi igienici con fasciatoi per i neonati, si applica una riduzione dell'8%. L'agevolazione decorrerà dalla data di richiesta della riduzione stessa, su istanza del contribuente a seguito di sopralluogo effettuato presso i locali.
10. Agli insediamenti di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale e relativi magazzini e depositi, nonché del terziario avanzato, per i primi 5 anni di occupazione, si applica una riduzione del 50% del pagamento TARI, a condizione che le nuove società o attività artigiane non derivino da trasformazioni sociali di attività preesistenti.
11. A tutte le categorie di utenze non domestiche ricomprese nell'allegato B) al presente regolamento (ad esclusione di quelle relative ad immobili detenuti e/o posseduti da Enti Pubblici), ubicate ovvero riattivate nel centro storico cittadino, come delimitato dalla planimetria allegata sub lettera C) al presente regolamento e nei centri storici delle frazioni, come delimitati dalle perimetrazioni allegata al Piano di ricostruzione di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 23/2012, per gli anni 2019, 2020 e 2021 si applica una riduzione del 20%.
12. Fermo restando quanto stabilito all'art. 36, comma 1, lettera b del presente Regolamento, agli insediamenti posseduti ovvero gestiti da associazioni sportive dilettantistiche, costituite per svolgere attività sportive senza scopo di lucro, si applica una riduzione del 20% del pagamento della TARI a condizione che le stesse siano riconosciute dal CONI.
13. Alle categorie di utenze non domestiche ricadenti nelle categorie n. 14, 22, 23, 24, 27 e 30 comprese nell'allegato B) al presente regolamento, in possesso alla data di entrata in vigore del presente regolamento dell'autorizzazione per l'installazione di apparecchi di cui all' art.110 comma 6 lettera a) di cui al R.D. 773/1931 (TULPS) che rinuncino alla predetta autorizzazione ovvero che provvedano



Comune dell'Aquila

alla dismissione delle stesse apparecchiature presenti nei propri locali entro il 30 luglio 2019, si applica una riduzione del 30% a decorrere dall'annualità 2020, e ciò in applicazione di quanto previsto dal successivo comma 14.




14. Le istanze di riduzione descritte nel presente articolo, individuate dal comma 5 al comma 13, vanno presentate annualmente e tassativamente nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 aprile dell'anno per cui si richiede la riduzione del tributo, mediante sottoscrizione di apposita modulistica predisposta dal competente Servizio nonché corredata di completa e idonea documentazione attestante i requisiti richiesti, e comunque entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione se successivo a tale data. Le riduzioni richieste oltre il termine del 30 aprile avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.
 15. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare, anche in mancanza di apposita dichiarazione, alla data del venir meno delle condizioni previste per la relativa fruizione.
 16. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili, con le riduzioni di cui agli art. 37 e art. 38-bis, fermo restando che, in presenza di più richieste e sussistendone le condizioni, verrà riconosciuta l'agevolazione maggiormente favorevole al contribuente.
 17. Il minor gettito connesso al riconoscimento delle riduzioni descritte nel presente articolo dal comma 5 al comma 13, trovano copertura nei limiti dell'apposito stanziamento di cui al Bilancio di Previsione, considerando le relative istanze in ordine cronologico di presentazione.
- **dopo l'art. 38**, è aggiunto l'art. 38-bis, rubricato "Riduzioni per conferimento ai centri di raccolta" come di seguito riportato:
1. Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai Centri di Raccolta hanno diritto ad una riduzione tariffaria determinata sulla base dei rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente.
 2. La riduzione è determinata in relazione alla tipologia e alla quantità di rifiuti conferiti presso i Centri secondo le seguenti modalità.
 3. L'utenza domestica che intende conferire al centro di raccolta deve esibire il codice fiscale e, al termine del conferimento, riceve una ricevuta indicante il codice dell'utente, la data del conferimento, il tipo di rifiuto che conferisce contraddistinto con codice CER, e la quantità di ciascuna tipologia di rifiuto conferito.
 4. In via sperimentale per l'anno 2019, questa misura è attivata per le tipologie di rifiuto la cui produzione ed intercettazione costituisce particolare criticità per il territorio, riconoscendo all'utenza domestica che conferisce al centro di raccolta, una riduzione come di seguito elencato:

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| INGOMBRANTI DI GRANDI DIMENSIONI (mobili, poltrone, materassi, tavoli, sedie, letti,...) | 20 03 07 | 1,5 €/pezzo |
| RAEE (tv, monitor,..) | 20 01 35 | 2 €/pezzo |
| RAEE (refrigerazione,..) | 20 01 23 | 3 €/pezzo |
| RAEE (fluorescenti e contenenti mercurio) | 20 01 21 | 2 €/pezzo |
| RAEE (non pericolosi) | 20 01 36 | 0,3 €/Kg |



Comune dell'Aquila



Rifiuti misti da attività di costruzione e demolizione eseguite direttamente dal conduttore della civile abitazione.

17 09 04

0,2 €/kg

5. Per usufruire della riduzioni descritta nei commi precedenti i contribuenti interessati dovranno presentare, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del tributo, apposita istanza all'Ufficio TARI unitamente a copia delle ricevute di conferimento.
 6. Lo sconto viene riconosciuto nell'anno successivo a quello in cui sono avvenuti i conferimenti. In ogni caso, per ciascuna utenza che ne fa istanza, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 10% dell'ammontare complessivo della tariffa dovuto.
- **all'Allegato B** "Categorie di utenze non domestiche" ai punti 1 e 7 sono apportate le seguenti integrazioni:
- al punto 1. dopo la parola "musei", "sono aggiunte le seguenti parole "luoghi di culto";
 - al punto 7. dopo le parole "Alberghi con ristorante" sono aggiunte le seguenti parole "e Agriturismi".
- Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa né accertamento di entrate trattandosi di atto regolamentare anche se la stessa avrà riflessi diretti e indiretti sul bilancio dell'Ente.
 - Di trasmettere presente deliberazione alla Segreteria Generale, al Settore Bilancio e Razionalizzazione ed al Settore proponente, per quanto di rispettiva competenza.

La proposta di deliberazione è approvata con il seguente risultato:

consiglieri presenti n. 27

consiglieri votanti n. 23

astenuti n. 4 (Albano, De Santis L., Iorio, Palumbo)

voti favorevoli n. 19 (Sindaco, Cimoroni, Colantoni, Colonna, Cucchiarella, D'Angelo, De Matteis, De Santis F., Del Beato, Della Pelle, Di Luzio, Dundee, Ianni, Lancia, Rocci, Santangelo, Scimia, Silveri, Tinari)

voti contrari n. 4 (Masciocco, Nardantonio, Romano, Serpetti).

Del che è verbale.

IL SEGRETARIO GENERALE

(avv. Alessandra Macri)

IL PRESIDENTE

(avv. Roberto Tinari)




Comune dell'Aquila
Provincia dell'Aquila

ALLEGATO ALLA DELIBERA
C.C. N. 34..... DEL 19/6/19
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Città dell'Aquila
Prot. n° 0056519 del 28/05/2019
INTERNA



ORGANO DI REVISIONE

Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto:
"MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)".

Il Collegio dei Revisori,

- Visto il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto la L. 147/2013 e s.m.i.;
- Vista la circolare n. 1/DF/2017 del MEF;
- Vista la Legge 145/2018
- Vista la richiesta di cui all'oggetto prot. 0053271 del 20.05.2019;
- Vista la delibera di G.C. n. 163 del 13.05.2019;
- Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. provvisorio 25 del 20.05.2019 riportante modifiche ed integrazioni al vigente regolamento IUC approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30.03.2018;

Tenuto conto dei pareri di regolarità tecnica e contabile;

Esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale concernente:
"Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC). Modifiche ed integrazioni".

L'Aquila 28 maggio 2019

Antonino Ianieri

Angelo De Medio

Domenico Giardino



Firmato da:
AMOROSI TIZIANO
Codice fiscale: TINIT-MRSTZN66R09E424U
Valido da: 14-12-2017 2.00.00 a: 14-12-2020 1.59.59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 10-05-2019 13.24.00

ALLEGATO ALLA DELIBERA
C.C. N. 34..... DEL 19/6/19
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Oggetto: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sul presente atto si esprime parere **favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000*, e del Regolamento comunale di contabilità.

Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto **comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA
10/05/2019

FIRMA
Tiziano Amorosi

Firmato da:
CLAUDIO CERASOLI
Codice fiscale: CRSCLD64E02A345W
Valido da: 08-03-2017 10.33.42 a: 08-03-2020 2.00.00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 10-05-2019 14.16.34

ALLEGATO ALLA DELIBERA
C.C. N. 34 DEL 19/6/19
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE

Oggetto: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000* e del Regolamento comunale di contabilità.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA
10/05/2019

FIRMA
Claudio Cerasoli



ALLEGATO ALLA DELIBERA
C.C. N. 34..... DEL 19/6/19
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

COMUNE DELL'AQUILA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE**

IUC

(Aggiornato con le modifiche approvate con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 75 del 30 luglio 2015,
n. 24 del 30 marzo 2017, n. 23 del 22 marzo 2018 e n. 34 del 19/6/2019)

INDICE

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CAPO I – DISPOSIZIONI COMUNI..... | 3 |
| Art. 2 - SOGGETTO ATTIVO _____ | 3 |
| Art. 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE _____ | 3 |
| Art. 4 - DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO _____ | 3 |
| Art. 5 - VERSAMENTI MINIMI _____ | 4 |
| Art. 6 - INTERESSI E SANZIONI _____ | 4 |
| Art. 6-bis RAVVEDIMENTO OPEROSO _____ | 4 |
| Art. 6-ter MEDIAZIONE TRIBUTARIA _____ | 5 |
| Art. 6-quater DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1091, LEGGE 145/2018 _____ | 5 |
| Art. 7 - DECORRENZA E EFFICACIA DEL REGOLAMENTO _____ | 5 |
| CAPO II - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)..... | 6 |
| Art. 8 – PRESUPPOSTO _____ | 6 |
| Art. 9 – DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI _____ | 6 |
| Art. 10 - SOGGETTI PASSIVI _____ | 12 |
| Art. 11 - BASE IMPONIBILE _____ | 12 |
| Art. 12 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE _____ | 12 |
| Art. 13 – VERSAMENTI _____ | 12 |
| Art. 14 – RIMBORSI _____ | 13 |
| Art. 15 - RISCOSSIONE COATTIVA _____ | 13 |
| Art. 16 - NORMA TRANSITORIA _____ | 13 |
| CAPO III - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)..... | 14 |
| Art. 17 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO _____ | 14 |
| Art. 18 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI _____ | 14 |
| Art. 19 – SOGGETTI PASSIVI _____ | 14 |
| Art. 20 - BASE IMPONIBILE _____ | 14 |
| Art. 21 - RIDUZIONI E SERVIZI INDIVISIBILI _____ | 15 |
| Art. 22 - VERSAMENTI _____ | 15 |
| Art. 23 – DICHIARAZIONE _____ | 15 |
| CAPO IV TASSA SUI RIFIUTI (TARI) | 16 |
| Art. 24 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO _____ | 16 |
| Art. 25 - SOGGETTI PASSIVI _____ | 16 |
| Art. 26 - BASE IMPONIBILE _____ | 16 |
| Art. 27 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE _____ | 17 |
| Art. 28 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA _____ | 17 |
| Art. 29 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO _____ | 18 |
| Art. 30 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE _____ | 18 |
| Art. 31 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE _____ | 18 |
| Art. 32 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE _____ | 19 |
| Art. 33 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE _____ | 19 |
| Art. 34 - TARIFFA GIORNALIERA _____ | 19 |
| Art. 35 - TRIBUTO PROVINCIALE _____ | 19 |
| Art. 36 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI _____ | 20 |
| Art. 37 - RIDUZIONI PER LIVELLI INFERIORI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO _____ | 20 |
| Art. 38 - RIDUZIONI TARIFFARIE _____ | 20 |
| Art. 38-bis RIDUZIONI PER CONFERIMENTO AI CENTRIDI RACCOLTA _____ | 21 |
| Art. 39 - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE _____ | 23 |
| Art. 39-bis - AGEVOLAZIONI ANTISPRECO _____ | 24 |
| Art. 40 - VERSAMENTI _____ | 24 |
| Art. 41 – DICHIARAZIONE TARI _____ | 25 |
| Art. 42 – UTENZE INAGIBILI CAUSA SISMA DEL 6 APRILE 2009 _____ | 25 |
| ALLEGATO A _____ | 26 |
| ALLEGATO B _____ | 27 |
| ALLEGATO C _____ | 28 |

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato in base alle previsioni di cui all'art. 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 s.m.i., disciplina l'applicazione, nell'ambito territoriale del Comune dell'Aquila, dell'Imposta Unica Comunale, d'ora in avanti denominata IUC; istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. La Imposta Unica Comunale è costituita dalle seguenti distinte componenti:
 - Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, esclusa l'abitazione principale;
 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinato al finanziamento dei servizi indivisibili, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
4. Nel capo I del presente regolamento vengono disciplinati gli aspetti della IUC comuni a tutte le sue componenti, mentre nei capi II, III e IV viene regolamentato ciascun tributo.

Art. 2

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della IUC è il Comune dell'Aquila relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.

Art. 3

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'Imposta Unica Comunale.

Art. 4

DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. È nelle facoltà dell'Ente concedere, ai contribuenti che autodichiarino ex art. 445/2000 la condizione di temporaneo disagio economico, la rateizzazione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento ovvero da ingiunzioni di pagamento, secondo le modalità di seguito indicate:
 - per importi fino ad € 1.000, sino ad un massimo di 12 rate mensili, con rata minima di € 50;
 - per importi superiori ad € 1.000 e fino ad € 3.000, sino ad un massimo di 24 rate mensili, con rata minima di € 100;
 - per importi superiori ad € 3.000 e fino ad € 6.000, sino ad un massimo di 36 rate mensili, con rata minima di € 150;
 - per importi superiori ad € 6.000 e sino ad € 9.000, sino ad un massimo di 48 rate mensili, con rata minima di € 200;
 - per somme superiori ad € 9.000, sino ad un massimo di 60 rate di importo minimo di € 250; in detta ultima ipotesi, è necessario produrre polizza fideiussoria a prima chiamata rilasciata da Istituto bancario o da primaria Compagnia di Assicurazione.
2. In tal senso, si provvederà ad eseguire controlli a campione ai fini della verifica di quanto autodichiarato dagli utenti in argomento, ferme restando le connesse conseguenze di legge.
3. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza.

4. Il provvedimento di rateizzazione è adottato dal dirigente competente. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere adeguatamente motivata in ordine alla sussistenza del sopracitato stato di temporaneo disagio economico. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione; l'importo residuo sarà esigibile e riscuotibile in una unica soluzione senza poter essere ulteriormente rateizzato. Analogo procedimento si applica in presenza di riscossione coattiva ex. R.D. n. 639/1910.
5. Nel caso di accertamento d'ufficio, con contestuale irrogazione della sanzione del 200% per omessa dichiarazione, è consentito il pagamento dell'importo dovuto, con sanzione ridotta, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dell'atto. In alternativa, è possibile usufruire della rateizzazione dell'intero importo accertato, e dunque senza applicazione del beneficio della riduzione della sanzione irrogata.

Art. 5 VERSAMENTI MINIMI

1. Non si procede ad alcun versamento, né si dà luogo a rimborso ovvero a compensazione, qualora il tributo dovuto/vantato risulti di importo uguale ovvero inferiore alla somma complessiva di € 12,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivo a debito o a credito per ciascuna delle diverse componenti della IUC per l'annualità di riferimento e non anche alle singole rate previste in acconto e a saldo.
2. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è inferiore ai 49 centesimi, ovvero per eccesso, se superiore a detto valore.

Art. 6 INTERESSI E SANZIONI

1. Sulle minori somme versate, nonché su quelle da rimborsare, sono dovuti gli interessi di legge al vigente tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, è prevista la irrogazione di una sanzione pari al 200% del tributo evaso, con un minimo edittale di € 50.
3. Nelle ipotesi di infedele dichiarazione, si applica una sanzione pari al 100% del tributo evaso, parimenti con un minimo edittale di € 50.
4. Nella eventualità di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario inviato ai sensi di quanto previsto ex art. 1, comma 693, del Legge n. 147/2013, è applicata una sanzione pari ad € 100.

Art. 6-bis RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. Le disposizioni che seguono attengono alle procedure ed alle modalità per la gestione del predetto strumento con la finalità di ridurre il contenzioso, nell'intento di promuovere un rapporto di collaborazione e buona fede tra Ente impositore e contribuente.
2. La presente disciplina è applicata nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa al fine di agevolare la riscossione della IUC.
3. L'attività di controllo in capo all'Ente Locale deve pertanto avvenire in conformità ai principi sanciti dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), ovvero nell'adempimento spontaneo da parte del contribuente, nonché nell'intento di ridurre i tempi da dedicare alla tradizionale attività di controllo, così da poter dedicare maggior tempo al cittadino, attraverso le attività di supporto fiscale.
4. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'Ente, siano essi di carattere tributario o meno.
5. L'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dal presente regolamento, può essere applicato alle seguenti entrate comunali:
 - Imposta Municipale Propria (IMU);
 - Tributi sui servizi indivisibili (TASI);
 - Tassa sui Rifiuti (TARI);
6. Non può essere adottato il ravvedimento operoso nel caso in cui il competente ufficio tributi/entrate abbia già provveduto alla notifica dell'atto con cui viene accertata la violazione da parte del contribuente.
7. L'istituto del ravvedimento operoso può essere adottato per:
 - a) violazioni per omessa presentazione della dichiarazione;
 - b) violazioni derivanti da omessi, parziali o tardivi versamenti;

8. L'applicazione del ravvedimento operoso per sanare la violazione per omessa presentazione della dichiarazione, di cui al punto a) del comma 7, consente la riduzione della sanzione al 10% del minimo della sanzione edittale nel seguente caso:
- invio della dichiarazione tardiva entro 90 giorni dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente a condizione che l'omessa presentazione della dichiarazione non abbia comportato anche un omesso/parziale versamento.

Le dichiarazioni pervenute oltre i predetti 90 giorni, sono considerate omesse.

9. L'applicazione del ravvedimento operoso per sanare la violazione per omesso, parziale e tardivo versamento, di cui al punto b) del comma 7, consente la riduzione della sanzione nella misura che viene sotto specificata a seconda delle diverse fattispecie:

o Ravvedimento sprint:

- Violazione sanata nei primi 14 giorni successivi alla data di scadenza del versamento: Sanzione ridotta nella misura dello 0,1% per ogni giorno di ritardo;

| Giorni di ritardo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Sanzione % | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |

o Ravvedimento breve:

- Violazione sanata dal quindicesimo giorno e fino al trentesimo giorno successivo alla data di scadenza del versamento: Sanzione ridotta ad un ventesimo (1/20), cioè pari all'1,5% dell'imposta;

o Ravvedimento medio:

- Violazione sanata dal trentunesimo giorno e fino al novantesimo giorno successivo alla data di scadenza del versamento: Sanzione ridotta ad un diciottesimo (1/18), cioè pari all'1,67% dell'imposta;

o Ravvedimento lungo:

- Violazione sanata successivamente al novantunesimo giorno e fino ad un anno dalla scadenza del versamento: Sanzione ridotta ad un ottavo (1/8), cioè pari al 3,75% dell'imposta;

10. L'importo che il contribuente deve versare per sanare la propria posizione è determinato sommando tra loro i seguenti importi:

- a) il tributo dovuto esclusivamente nel caso di omesso o parziale versamento;
- b) la sanzione come sopra determinata;
- c) gli interessi maturati giorno per giorno, calcolati al tasso legale con la regola del *pro rata temporis*, ossia sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno del versamento.

11. Le tre componenti sopra indicate vanno versate contestualmente.

Art. 6-ter

MEDIAZIONE TRIBUTARIA

1. A norma dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con eventuale rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Articolo 6-quater

DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1091, LEGGE N. 145/2018

1. Conformemente a quanto previsto dalla previsione normativa in oggetto, il presente regolamento dispone di destinare il 5% del maggior gettino accertato e riscosso a titolo di accertamenti IMU e TARI, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici e del personale preposti alla gestione delle entrate dell'Ente secondo gli specifici termini fissati dallo stesso art. 1, comma 1091, legge 145/2018.
2. La previsione di cui al comma 1 è subordinata all'adozione degli atti volti all'incremento del fondo ex art. 67 comma 3 lettera C del CCNL comparto Enti Locali 2016/2018 e comunque previo relativo recepimento nel contratto collettivo decentrato integrativo 2019/2021.

Art. 7

DECORRENZA E EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Le modifiche e integrazioni al presente Regolamento, apportate con la delibera del Consiglio Comunale n. del decorrono dal 1° gennaio 2019 e comunque l'intero Regolamento si intende automaticamente adeguato alle eventuali modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
2. I richiami alle norme contenuti nel presente Regolamento devono intendersi riferiti al testo delle norme stesse vigente nel tempo.

CAPO II

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 8

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presente capo disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 smi.
2. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili situati nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi comprese le aree fabbricabili, i terreni agricoli e l'abitazione principale censita catastalmente nelle sole categorie A/1, A/8 e A/9, unitamente alle relative pertinenze.

Art. 9

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 6 del presente Regolamento, si applicano le definizioni che seguono:

A. Per "abitazione principale" si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

È considerata altresì direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

L'imposta municipale propria non si applica, inoltre:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Ai fini del riconoscimento delle assimilazioni di cui al presente paragrafo, il soggetto passivo è tenuto alla presentazione, a pena di decadenza entro il termine ordinario previsto per la presentazione delle dichiarazioni di variazioni relative all'IMU, di specifica dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale appositamente predisposto, recante l'attestazione del possesso dei requisiti di cui sopra, ed indicante i riferimenti catastali degli immobili interessati dai benefici.

Lo stato di abitazione principale non è riconosciuto in caso di locazione anche parziale dell'unità immobiliare.

- B. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- C. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

- D. per **“terreno agricolo”** si intende il terreno adibito all’esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse;
- E. per **“area fabbricabile”** si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;
- E.1 La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell’art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992;
- E.2 I valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale, riportati in calce al presente articolo con la tabella sub lettera A), sono soggetti a rivalutazione sulla base dell’indice ISTAT al 31 dicembre dell’anno precedente a quello oggetto di imposizione;
- E.3 In deroga a quanto disposto dal comma precedente, si procede all’accertamento del maggior valore imponibile qualora il soggetto passivo abbia dichiarato o definito, ai fini fiscali per lo stesso anno d’imposta e/o per quelli precedenti, il valore dell’area in misura superiore del 20% rispetto a quello determinato dall’Ente ai sensi della precedente lettera E.2.
- E.4 La base imponibile delle aree a vicolo decaduto, rinormate a seguito di apposite deliberazioni adottate dai Commissari ad acta, è determinata in virtù dei parametri previsti nella “Tabella A” che segue, proporzionalmente all’indice di utilizzazione (Uf/Ut) attribuito con gli atti commissariali. Analogamente, si procederà nelle ipotesi di nuova normazione stabilita con apposita deliberazione di Consiglio Comunale;
- E.5 Al contribuente, che abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quello risultante dall’applicazione dei valori come sopra determinati, non compete alcun rimborso relativo all’eccedenza di imposta versata ma, solo su richiesta del contribuente, una compensazione;
- E.6 Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche alle aree soggette ad utilizzazione edificatoria a seguito di demolizione di fabbricati ed a interventi di recupero di cui all’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 504/92;
- E.7 L’area gravata da uso civico ricadente nel vigente P.R.G., per la quale persiste lo stato di occupazione abusiva, non è soggetta ad imposizione;
- E.8 I valori riportati in calce al presente articolo possono essere modificati a seguito di presentazione di specifica perizia tecnica di parte, giurata da un tecnico abilitato, da inoltrare al competente Settore, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello d’imposizione allegandola al modello di dichiarazione IMU approvato con decreto ministeriale;
- E.9 La superficie dell’area gravata da servitù pubblica, a favore di gestori di servizi pubblici nonché quella di rispetto prevista dalla legge, qualora non concorra alla costituzione dell’indice edificatorio, è scomputata dalla superficie totale. Al riguardo il contribuente dovrà presentare apposita perizia tecnica di parte, redatta da un tecnico abilitato, da inoltrare al competente Settore, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello d’imposizione allegandola al modello di dichiarazione IMU approvato con decreto ministeriale;
- E.10 Non sono soggette al pagamento dell’imposta le “aree fabbricabili” ricadenti in zone a rischio idrogeologico ex D.L. n 180/1998 convertito con legge n. 267/1998 e classificate come zona di tipo 3 e 4;
- E.11 L’abbattimento della base imponibile nella misura del 75%, riguardante le particelle di superficie inferiore al lotto minimo o con caratteristiche geometriche tali da non consentirne la edificabilità, non si applica in presenza di contiguità delle stesse, di proprietà del medesimo soggetto passivo ovvero di soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare.

TABELLA "A"
VALORI AREE EDIFICABILI AI FINI I.M.U.

| Zona | N.T.A. | Intervento diretto | | | Intervento preventivo | | | NOTE |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------|------------|-----------------------|--------------|------------|-----------------------------------------------|
| | | Euro/mq | lotto minimo | Uf (mq/mq) | Euro/mq | Lotto minimo | Ut (mq/mq) | |
| Attrezzature tecnologiche TG | 32 | | | | 32,00 | 1.000 | 0,40 | |
| Attrezzature tecniche TN | 33 | | | | 48,00 | 15.000 | 0,30 | |
| Attrezzature socio-sanitarie S | 34 | | | | 53,00 | 10.000 | 0,30 | |
| Attrezzature culturali CL | 35 | | | | 32,00 | 10.000 | 0,40 | |
| Istruzione secondaria I | 36 | | | | 32,00 | 10.000 | 0,35 | |
| Attrezzature universitarie U | 37 | | | | 32,00 | 50.000 | 0,10 | |
| Attrezzature commerciali CM | 38 | | | | 85,00 | 4.000 | 0,40 | |
| Attrezzature direzionali D | 39 | | | | 69,00 | 10.000 | 0,60 | |
| Attrezzature ricreative R | 40 | | | | 48,00 | 30.000 | 0,17 | |
| Attrezzature ricettive A | 41 | | | | 48,00 | 10.000 | 0,30 | |
| Attrezzature militari M | 42 | | | | 32,00 | | | |
| Completamento del capoluogo | 47 | 182,00 | 600 | 0,65 | | | | |
| Completamento delle frazioni | 48 | 107,00 | 400 | 0,35 | | | | |
| Espansione del capoluogo | 49 | | | | 139,00 | comparto | 0,40 | |
| Espansione tipo 1 delle frazioni | 50 | | | | 64,00 | comparto | 0,20 | |
| Espansione tipo 2 delle frazioni | 51 | 91,00 | 400 | 0,30 | | | | |
| Industriale di completamento (Bazzano - microzona 17) | 68 | 27,00 | 2.000 | 0,35 | | | | |
| Industriale di completamento (Pile - microzona 16) | 68 | 43,00 | 2.000 | 0,35 | | | | |
| Industriale di completamento (Sassa ed altre - microzona 18) | 68 | 16,00 | 2.000 | 0,35 | | | | |
| Industriale di espansione (Bazzano - microzona 17) | 69 | | | | 13,00 | PRT NSI | PRT NSI | |
| Industriale di espansione (Pile - microzona 16) | 69 | | | | 18,00 | PRT NSI | PRT NSI | |
| Industriale di espansione (Sassa ed altre - microzona 18) | 69 | | | | 11,00 | PRT NSI | PRT NSI | |
| Artigianale di completamento (Bazzano - microzona 17) | 71 | 32,00 | 600 | 0,40 | | | | |
| Artigianale di completamento (Pile - microzona 16) | 71 | 41,00 | 600 | 0,40 | | | | |
| Artigianale di completamento (Sassa ed altre - microzona 18) | 71 | 27,00 | 600 | 0,40 | | | | |
| Artigianale di espansione (Bazzano - microzona 17) | 72 | | | | 13,00 | comparto | 0,40 | |
| Artigianale di espansione (Pile - microzona 16) | 72 | | | | 18,00 | comparto | 0,40 | |
| Artigianale di espansione (Sassa ed altre - microzona 18) | 72 | | | | 11,00 | comparto | 0,40 | |
| Sviluppo turistico integrato del Gran Sasso | 73 | | | | 56,00 | piano d'area | | Valore riferito alle sole Attività turistiche |
| Piano Integrato Intervento Riqualficazione viabilità area Acquisanta-Collemaggio | Art. 7 P.I. | | | | 128,00 | piano d'area | | |
| Piano di Riqualficazione Urbana Loc. Pratelle - Romani | Art. 14 P.U. | | | | 128,00 | piano d'area | | |
| Aree integrate per attrezzature turistiche- sportive (P.T.S. Colle Macchione) | Art. 5 P.T.S. | 21,00 | 10.000 | 0,10 | | | | |
| Attuazione del PRG nelle zone riservate al PEEP | 85 | | | | 59,00 | PPA | | |

TABELLA "B"

DESCRIZIONE DELLE MICROZONE E COEFFICIENTI RIDUTTIVI

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Microzona n° 1 | |
| Centro storico (mura cittadine), aree comprese nel perimetro circoscritto dalle seguenti strade: Via Strinella - Via Strinella Alta - V.le Croce Rossa - Via Vicentini - V.le XXV Aprile - Via Tancredi da Pentima (fino a Madonna del Ponte) - Via XX Settembre (aree limitrofe); comprese altresì le aree limitrofe o adiacenti a: Viale Collemaggio - Via Caldora - Viale Crispi (fino a Porta Napoli). | |
| | 1° Coefficiente 1,10 |
| | 2° Coefficiente 1,00 |
| Microzona n° 2 | |
| Prima periferia urbana: al di fuori della microzona 1 e non ricompresa nelle altre microzone diversamente specificate. Comprende: Collefiorito (fino Via della Polveriera) - Torretta - Acquisanta - Colle Sapone - Colle Capo Croce - Torrione - S.Francesco - Valle Pretara - Colle Pretara - C.da Sansone - C.da Manetta - Loc. Cianfarano - S.Sisto - Zona S.Giuliano - S.Barbara (fino Via U.Piccinini) - Santanza - C.da Romani (fino Via Salaria Antica Est) - Via Acquisanta - Viale Bandiera - Circuito di Collemaggio - Via della Stazione - Viale Corrado IV - Via Di Vincenzo - Loc. S.Antonio (fino casello A24) - Pettino - Coppito | |
| | 1° Coefficiente 1,00 |
| | 2° Coefficiente 1,00 |
| Microzona n° 3 | |
| Periferia: Cansatessa, Pile (zona non produttiva), località ricomprese tra la prima periferia urbana (microzona 2) e Via Mausonia, S.Elia, Gignano. | |
| | 1° Coefficiente 0,95 |
| | 2° Coefficiente 0,90 |
| Microzona n° 4 | |
| Periferia: Sassa, Sassa Scalo, Palombaia, Genzano, Pagliare, Pianola, S.Giacomo. | |
| | 1° Coefficiente 0,85 |
| | 2° Coefficiente 0,95 |
| Microzona n° 5 | |
| Periferia: Roio Poggio - Civita di Bagno. | |
| | 1° Coefficiente 0,75 |
| | 2° Coefficiente 0,90 |
| Microzona n° 6 | |
| Periferia: Monticchio, Onna, S. Gregorio. | |
| | 1° Coefficiente 0,70 |
| | 2° Coefficiente 0,90 |
| Microzona n° 7 | |
| Periferia: S.Vittorino, Preturo. | |
| | 1° Coefficiente 0,75 |
| | 2° Coefficiente 0,90 |
| Microzona n° 8 | |
| Periferia: Colle di Roio, Santa Rufina, Roio Piano. | |
| | 1° Coefficiente 0,65 |
| | 2° Coefficiente 0,90 |
| Microzona n° 9 | |
| Periferia: Bagno Piccolo, Bagno Grande, S. Benedetto, S. Angelo, Vallesindola, Ripa. | |
| | 1° Coefficiente 0,60 |
| | 2° Coefficiente 0,90 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Microzona n° 10 | |
| Periferia: Assergi - Camarda - Aragno - Collebrincioni - Filetto - Pescomaggiore - Santi, Menzano, Casaline di Preturo - Arischia. | |
| 1° Coefficiente 0,45 | |
| 2° Coefficiente 0,90 | |
| Microzona n° 11 | |
| Periferia: Brecciassecca e Colle di Sassa. | |
| 1° Coefficiente 0,50 | |
| 2° Coefficiente 1,00 | |
| Microzona n° 12 | |
| Periferia: Poggio S. Maria, Collemare, S. Martino, Collefracido, Foce di Sassa. | |
| 1° Coefficiente 0,45 | |
| 2° Coefficiente 0,90 | |
| Microzona n° 13 | |
| Periferia: S. Marco, Colle, Pozza e Cese di Preturo. | |
| 1° Coefficiente 0,65 | |
| 2° Coefficiente 0,90 | |
| Microzona n° 14 | |
| Soppressa | |
| Microzona n° 15 | |
| Periferia: Zone montane non diversamente specificate. | |
| 1° Coefficiente 0,37 | |
| 2° Coefficiente 0,66 | |
| Microzona n° 16 | |
| Zona produttiva Pile. | |
| 1° Coefficiente 1,00 (vedi tabella A) | |
| Microzona n° 17 | |
| Zona produttiva Bazzano. | |
| 1° Coefficiente 1,00 (vedi tabella A) | |
| Microzona n° 18 | |
| Zona produttiva Sassa ed altre. | |
| 1° Coefficiente 1,00 (vedi tabella A) | |
| Microzona n° 19 | |
| Periferia: Paganica - Tempera - Bazzano. | |
| 1° Coefficiente 0,80 | |
| 2° Coefficiente 0,90 | |

METODO DI CALCOLO

Legenda:

VV = Valore venale in €/mq

C1 = 1° coefficiente (microzona – Tabella B);

C2 = 2° coefficiente (microzona – Tabella B);

VR = Valore di riferimento (Tabella A)

- Formula per il calcolo del valore venale di aree ricadenti in zone residenziali
(artt. 47, 48, 49, 50 e 51 delle N.T.A. nonché art. 7 P.I. ed art. 14 P.U.):

$$\mathbf{VV = C1 \times VR}$$

- Formula per il calcolo del valore venale di aree ricadenti in zone non residenziali e zone PEEP
(artt. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 73 e 85 delle N.T.A.)

$$\mathbf{VV = C1 \times C2 \times VR}$$

- Formula per il calcolo del valore venale di aree ricadenti nelle microzone 16 e 17 nonché di aree produttive non ricomprese nelle stesse:
(zone produttive artt. 68, 69, 71 e 72):

$$\mathbf{VV = VR}$$

NOTE: la tabella A riporta altresì l'entità del lotto minimo d'intervento per ogni specifica destinazione d'uso.

Abbattimento del 75%

- lotto minimo;
- caratteristiche geometriche dell'area che non consentono realmente la possibilità di edificare in base ai parametri indicati nell'articolo delle norme tecniche di attuazione;
- aree soggette a vincolo archeologico.

Abbattimento del 50%

- aree ricadenti in fondi interclusi.

Abbattimento del 30%

- area gravata da servitù di elettrodotto, limitatamente alla fascia di rispetto stabilita dalla legislazione vigente in materia;
- zone PEEP dove non è ancora stato adottato il piano urbanistico preventivo. Le riduzioni suddette non sono tra loro cumulabili.

Art. 10
SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:
 - a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Art. 11
BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni con Legge n. 214/2011.
2. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 ed ai sensi del regolamento edilizio comunale. Non costituisce, pertanto, motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti di fornitura acqua, gas, luce elettrica, fognature, o l'esigenza di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
3. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al comma 2 il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza, entro il termine ordinario (30 giugno dell'anno successivo al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2) previsto per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, specifica dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale appositamente predisposto, allegando allo stesso una perizia, rilasciata da un professionista tecnico abilitato, comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma precedente.
4. È fatto comunque obbligo al contribuente di dichiarare, con le medesime modalità e termini di cui al comma precedente, la data di conclusione dello stato di inagibilità o di inabitabilità dell'immobile.

Art. 12
DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, è detratto l'importo di € 200, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. La detrazione spetta fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Art. 13
VERSAMENTI

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento, secondo quanto all'uopo stabilito dal comma 2, dell'art. 5, che precede.
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da uno dei contitolari del diritto anche nell'interesse degli altri contitolari, purché ne sia resa comunicazione all'ente impositore, da inoltrare al competente Settore, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno d'imposizione.

Art. 14
RIMBORSI

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse di legge, calcolato a far data dal versamento eseguito.

Art. 15
RISCOSSIONE COATTIVA

2. La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 ovvero a mezzo ruolo coattivo, ove previsto.

Art. 16
NORMA TRANSITORIA

1. Alle unità immobiliari di categoria catastale C/2 – C/6 – C/7 rimaste agibili a seguito del sisma del 6 aprile 2009, che conservino lo stato di pertinenza dell'abitazione principale, quest'ultima dichiarata inagibile post sisma, è riconosciuta l'esenzione dall'imposta.
2. L'unità immobiliare classificata post-sisma inagibile (lettera "E"), non avente i requisiti per la concessione del contributo statale, ubicata all'interno di fabbricati condominiali tornati agibili a seguito dell'esecuzione dei lavori di riparazione e adeguamento sismico, ha diritto al pagamento del tributo con abbattimento della base imponibile del 50% come disciplinata dal precedente art. 11.
3. L'unità immobiliare classificata post-sisma agibile (lettera "A"), ubicata all'interno di aggregati edilizi oggetto di contributo per la ricostruzione, è soggetta al pagamento del tributo sull'intera base imponibile. Relativamente al periodo inizio lavori – fine lavori dell'aggregato, la base imponibile è ridotta al 50% come disciplinata dal precedente art. 11.
4. Ai sensi dell'art. 4, comma 5-octies del D.L. 16/2012, convertito con la L. 44/2012, i redditi dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purché distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, non concorrono alla formazione del reddito imponibile IMU, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi.
5. In deroga a quanto stabilito nell'art. 9, lo stato di abitazione principale e di pertinenza è riconosciuto a beneficio del soggetto passivo d'imposta la cui abitazione principale risulta essere inagibile (lettera "E") a seguito del sisma, che ha trasferito la dimora, unitamente a quella del proprio nucleo familiare, in altro alloggio di proprietà sito nel territorio del Comune dell'Aquila, conservando di fatto l'originaria residenza anagrafica. Tale beneficio è riconosciuto anche nel caso in cui la dimora post-sisma è di proprietà di uno dei componenti del nucleo familiare a cui appartiene il soggetto passivo. Il riconoscimento di tale stato è subordinato alla presentazione, a pena di decadenza, entro il termine ordinario (30 giugno dell'anno successivo a quello d'imposizione) previsto per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, specifica dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale appositamente predisposto. È fatto comunque obbligo al contribuente di dichiarare, con le medesime modalità e termini la data di ripristino dell'agibilità dell'alloggio di residenza.

CAPO III

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 17

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della Tributo per i Servizi Indivisibili - TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai sensi dell'IMU, di aree scoperte, nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti, con esclusione dei terreni agricoli.

Art. 18

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini dell'applicazione della TASI, relativamente ai concetti di "abitazione principale", "pertinenze dell'abitazione principale", "fabbricato" ed "area fabbricabile", si applicano le definizioni di cui al precedente articolo 9.
2. Con specifico riguardo all'abitazione principale, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.

Art. 19

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 18 del presente regolamento.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nella ipotesi in cui l'unità immobiliare sia utilizzata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono responsabili di autonome obbligazioni tributarie. L'occupante versa la TASI nella misura del 30%, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale; detta ultima previsione trova applicazione anche con riferimento agli occupanti degli alloggi di cui al Progetto CASE ed ai MAP.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal titolare del diritto reale sui cespiti oggetto d'imposizione.
5. Nelle ipotesi di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 20

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU dall'articolo 11 del presente Regolamento.
2. Per gli immobili non iscritti in catasto, si fa riferimento alla rendita di fabbricati similari per zone omogenee, ovvero alla rendita presunta e ciò anche con riferimento agli immobili di cui al progetto CASE ed ai MAP.

Art. 21

RIDUZIONI E SERVIZI INDIVISIBILI

1. Nei confronti dei contribuenti con reddito ISEE riferito al nucleo familiare ed all'annualità precedente a quella di imposizione, di importo inferiore ad € 10.000, si applica una riduzione di imposta pari al 50%.
2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al comma 1, il contribuente interessato presenta, a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento del tributo, specifica dichiarazione TASI, utilizzando il modello ministeriale dichiarativo IMU appositamente predisposto, allegando allo stesso la dichiarazione ISEE relativa all'anno d'imposizione.
3. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. In detta ipotesi alla TASI dovuta per ciascuna annualità è applicata la riduzione in misura dei due terzi.
4. La TASI è stata prevista quale componente della IUC relativamente alla copertura dei costi per l'erogazione dei servizi indivisibili, ovvero di quei servizi pubblici che il Comune organizza e mette a disposizione per soddisfare i fini di interesse generale, individuati come segue:
 - a) illuminazione pubblica
 - b) servizi cimiteriali
 - c) manutenzione stradale e del verde pubblico
 - d) servizi socio-assistenziali
 - e) protezione civile
 - f) pubblica sicurezza e vigilanza
 - g) manutenzione e tutela edifici ed aree comunali

Art. 22

VERSAMENTI

1. Il versamento della TASI è effettuato a mezzo di modello F24, ovvero mediante bollettino di conto corrente postale all'uopo predisposto.
2. Il versamento deve essere eseguito in n. 2 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno e di dicembre; è comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
4. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da uno dei contitolari del diritto anche nell'interesse degli altri contitolari, purché ne sia resa comunicazione all'ente impositore, da inoltrare al competente Settore, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno d'imposizione.

Art. 23

DICHIARAZIONE

1. Nel caso in cui non ci sia corrispondenza con il soggetto passivo ai fini dell'IMU, il contribuente obbligato a corrispondere la TASI dovrà presentare la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Nella ipotesi in cui l'unità immobiliare sia utilizzata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, la dichiarazione può essere presentata anche dallo stesso occupante ovvero, nel caso di più occupanti, da uno di essi nell'interesse degli altri.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) valgono, in quanto compatibili, anche con riferimento alla TASI.

CAPO IV

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 24

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo, si applicano le definizioni che seguono:
 - a) **locali**: strutture stabilmente infisse o semplicemente posata sul suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) **aree scoperte**: superfici prive di edifici o di strutture edilizie, e gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) **utenze domestiche**: superfici adibite a civile abitazione;
 - d) **utenze non domestiche**: restanti superfici, tra cui comunità, attività commerciali, artigianali, industriali, professionali ed attività produttive in genere.
3. Sono escluse dall'applicazione del tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative (comma 641, art. unico, Legge 147/2013 smi).
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei servizi pubblici di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice della detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati non comporta esonero dal pagamento.

Art. 25

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dai detentori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 26

BASE IMPONIBILE

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. A completamento della fase di attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari al 80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
3. Per le altre unità immobiliari, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable, misurata al filo interno dei muri, con esclusione delle parti con altezza uguale o inferiore a metri 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore, se la parte decimale è maggiore di 0,50, ed al metro quadro inferiore, in caso contrario.
5. Per i distributori di carburante le superfici tassabili sono individuate nei locali, nonché dall'area di proiezione sul suolo della pensilina ovvero, in mancanza, di una superficie forfetaria pari a 10 mq per colonnina di erogazione.
6. Per le occupazioni temporanee legate alla installazione di ponteggi per lavori edili, risultano soggette al pagamento della TARI le relative aree pertinenziali, coperte e scoperte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, container ad uso ufficio, foresteria, deposito materiali, spazi di manovra e di parcheggio, etc., ove specificamente indicati, fermo restando che, in assenza di detta indicazione, si provvederà alla tassazione dell'intera area.

Art. 27

DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, approvato dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Economico Finanziario indica in particolare gli scostamenti eventualmente verificatisi rispetto al Piano dell'anno precedente, nonché le relative motivazioni.
4. Il tributo comunale è corrisposto sulla base di una tariffa riferita all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
5. La tariffa è commisurata alle quantità e alla qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
6. La tariffa è determinata sulla scorta del Piano Economico Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
7. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 28

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi quelli di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce dell'utenza domestica e dell'utenza non domestica.
3. Il complesso dei costi da coprire attraverso la tariffa, è ripartito tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, secondo criteri fissati da disposizioni razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd previsti dalle tabelle 4a e 4b, di cui all'Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 29

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste la detenzione o il possesso delle aree e dei locali tassabili.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui hanno avuto inizio il possesso ovvero la detenzione dei locali e delle aree e sussiste fino al giorno in cui gli stessi si sono protratti.

Art. 30

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Ai fini del computo della quota variabile, la individuazione della consistenza numerica del nucleo familiare è quella risultante dai registri anagrafici comunali alla data di elaborazione della lista di carico relativa al tributo, salvo diversa composizione del nucleo familiare convivente, come risultante a seguito di sentenza di separazione ovvero all'esito di assegnazioni, da parte della competente Struttura comunale, di alloggi di cui al Progetto CASE ed ai MAP.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono quelli determinati nella relativa delibera di Consiglio Comunale.

Art. 31

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le unità immobiliari condotte o utilizzate da soggetti non residenti nel comune, per quelle di proprietà di cittadini residenti all'estero iscritti all'AIRE, ed infine per quelle a disposizione, di proprietà sia di persone fisiche che giuridiche, si assume come numero di occupanti quello di due unità, fermo restando l'obbligo di denuncia TARI nelle ipotesi di presenza di un numero di occupanti superiore a due.
4. Le unità immobiliari di categoria catastale C/2, C/6 e C/7 (depositi, cantine, sottotetti, garage, box, autorimesse, tettoie), censite catastalmente con subalterno autonomo rispetto alle unità abitative di categoria catastale A (tranne A/10), qualora pertinenti ai fini dei tributi locali, così come indicato all'art. 9 comma 1, lettera B, del presente Regolamento sono considerate utenze domestiche. Diversamente le unità immobiliari della medesima categoria catastale C/2, C/6 e C/7 non pertinenti, sono considerate utenze non domestiche ed alle stesse va applicata la tariffa "03. Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta" di cui all'allegato B.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in Residenze Assistenziali (RA), in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) o in presidi sanitari, e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per gli immobili ad uso abitativo occupati da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Art. 32

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, dell'Allegato 1, al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, dell'Allegato 1, del medesimo DPR 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 33

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nel D.P.R. 158/99 e riportate nell'allegato B) al presente Regolamento.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dal citato allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT con riferimento all'attività principale ovvero ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo attività.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o per l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
7. I Bed and Breakfast e gli affittacamere sono ricompresi nella categoria Alberghi senza ristorante.
8. Le società di trasporto pubblico, anche di natura privatistica, sono ricompresi nella categoria 11, dell'allegato B.
9. Gli agriturismi sono ricompresi nella categoria Alberghi con ristorante.

Art. 34

TARIFFA GIORNALIERA

1. Alle occupazioni o detenzioni temporanee, con o senza autorizzazione, di locali o di aree pubbliche o di uso pubblico si applica una tariffa giornaliera pari alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata del 100%.
2. L'occupazione o la detenzione sono temporanee quando si protraggono per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
4. Per ogni altro aspetto si applicano, in quanto compatibili, le ulteriori disposizioni di cui al presente regolamento relative al tributo annuale.

Art. 35

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 s.m.i.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 36

ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, ai sensi di legge, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di ultimazione degli stessi;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, nonché le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio ed al lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi ovvero da idonea documentazione.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento.

Art. 37

RIDUZIONI PER LIVELLI INFERIORI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 30% per le utenze poste a una distanza compresa tra 1.000 e 2.000 metri dal punto di conferimento più vicino, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica ed al 40% per le utenze poste ad una distanza superiore a 2.000 metri.
2. Alle abitazioni di categoria catastale A (tranne A/10) ed. alle pertinenze di categoria catastale C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali, ubicate nel centro storico cittadino, così come delimitato dalla planimetria allegata sub lettera C) al presente regolamento, interessate dai lavori di cantierizzazione per i sotto-servizi, per gli anni 2019, 2020 e 2021 si applica, per il solo periodo della realizzazione dei lavori, una riduzione del 30%.
3. Le istanze di riduzione descritte nel presente articolo, individuate ai commi 1 e 2, devono essere presentate, a pena di decadenza, nella apposita modulistica predisposta dal competente Servizio corredata di completa e idonea documentazione attestante i requisiti richiesti. La richiesta riduzione di cui al comma 1 dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute tali circostanze. La richiesta della riduzione di cui al comma 2 dovrà invece essere presentata annualmente e tassativamente nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 aprile dell'anno per cui si richiede la riduzione del tributo, e comunque entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione se successivo a tale data. Per le sole richieste di riduzione di cui al comma 2, quelle presentate oltre il termine del 30 aprile o comunque entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione se successivo a tale data, avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili, con le riduzioni di cui ai successivi art. 38 e art. 38-bis fermo restando che, in presenza di più richieste e sussistendone le condizioni, verrà riconosciuta l'agevolazione maggiormente favorevole al contribuente.
5. Il minor gettito connesso al riconoscimento delle riduzioni descritte nel presente articolo, trovano copertura nei limiti dell'apposito stanziamento di cui al Bilancio di Previsione per la sola riduzione di cui al comma 2.

Art. 38

RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Esclusivamente alle utenze domestiche, si applica una riduzione per la raccolta differenziata sull'importo complessivo del tributo dovuto in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, fino ad un massimo del 30%.
2. La tariffa si applica altresì in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, secondo le misure di seguito indicate, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) alle abitazioni di categoria catastale A (tranne A/10) ed alle pertinenze, di categoria catastale C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, con un unico occupante, per i soggetti residenti, così come emergenti dalle risultanze anagrafiche del Comune dell'Aquila si applica riduzione del 10%. La riduzione non si applica nel caso in cui due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito la residenza in immobili diversi nel medesimo Comune;
 - b) una ed unica unità immobiliare, di categoria catastale A (tranne A/10) adibita ad abitazione principale, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. In detta ipotesi alla TARI è applicata, per ciascun anno, la riduzione nella misura di due terzi;
 - c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 20%.
3. Le riduzioni di cui al comma 2 si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 41.
4. I minor gettiti derivanti dal riconoscimento delle riduzioni descritte ai commi 1 e 2 trovano copertura nei limiti degli appositi stanziamenti di cui al Bilancio di Previsione.
5. Alle utenze che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico conformemente alle relative Linee guida approvate con Deliberazione di Giunta Regionale d'Abruzzo n. 690 del 26 novembre 2009 si applica, con riferimento alla sola abitazione di residenza del soggetto passivo ovvero di domicilio temporaneo post sisma e relative pertinenze, una riduzione del 20% sull'importo complessivo del tributo dovuto, a condizione che la compostiera sia ubicata sul terreno di pertinenza dell'abitazione stessa, così come definita all'art. 38, comma 2, lett. a). La riduzione si applica dal primo giorno di adesione al compostaggio domestico, a condizione che sia stata presentata al Comune la relativa istanza di riduzione del tributo, mediante sottoscrizione di apposita modulistica predisposta dal competente Servizio. L'istanza di riduzione va presentata annualmente, tassativamente nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 aprile dell'anno per cui si richiede la riduzione del tributo. Anche per il tramite del soggetto gestore, il Comune verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento. In caso di accertamento del mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, il contribuente perde il diritto all'intero beneficio annuale, con contestuale applicazione di sanzioni ed interessi previsti per le ipotesi di infedele dichiarazione.
6. Nelle ipotesi di cui all'art. 24, del D.L. 133/2014, convertito con Legge 164/2014, in presenza di tutte le condizioni ivi indicate, è prevista una riduzione pari al 20% della TARI dovuta dagli istanti, proporzionalmente alla durata temporale del progetto e ciò previa adozione di apposita deliberazione, recante criteri e condizioni per la realizzazione di specifici interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati.
7. Alle abitazioni di categoria catastale A (tranne A/10) ed alle pertinenze, di categoria catastale C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, acquistate da giovani coppie come prima casa si applica una riduzione del 10% a condizione che:
 - a) Entrambi non abbiano superato i 35 anni di età;
 - b) La giovane coppia abbia contratto matrimonio o sia iscritta al Registro delle Unioni Civili
 - c) L'unità immobiliare deve essere utilizzata come abitazione principale così come stabilito al precedente art. 9.Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti a decorrere dal 1° gennaio 2019 e l'agevolazione decorrerà dalla presenza di tutti i requisiti.
L'agevolazione è valida per gli anni 2019, 2020 e 2021.
8. Alle abitazioni di categoria catastale A (tranne A/10), oggetto di ripristino dell'agibilità sismica per lavori di demolizione e ricostruzione, per le quali sia stata riattivata esclusivamente l'utenza idrica condominiale, prive di mobili e suppellettili nonché di altri contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici (elettricità, gas, telefonia) si applica una riduzione pari al 20% della TARI dovuta.

9. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, secondo le misure di seguito indicate, alle utenze non domestiche ricadenti nelle categorie n. 22, 23 e 24 ricomprese nell'allegato B) al presente regolamento che provvederanno ad attrezzare i locali per i servizi igienici con fasciatoi per i neonati, si applica una riduzione dell'8%. L'agevolazione decorrerà dalla data di richiesta della riduzione stessa, su istanza del contribuente a seguito di sopralluogo effettuato presso i locali.
10. Agli insediamenti di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale e relativi magazzini e depositi, nonché del terziario avanzato, per i primi 5 anni di occupazione, si applica una riduzione del 50% del pagamento TARI, a condizione che le nuove società o attività artigiane non derivino da trasformazioni sociali di attività preesistenti.
11. A tutte le categorie di utenze non domestiche ricomprese nell'allegato B) al presente regolamento (ad esclusione di quelle relative ad immobili detenuti e/o posseduti da Enti Pubblici), ubicate ovvero riattivate nel centro storico cittadino, come delimitato dalla planimetria allegata sub lettera C) al presente regolamento e nei centri storici delle frazioni, come delimitati dalle perimetrazioni allegata al Piano di ricostruzione di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 23/2012, per gli anni 2019, 2020 e 2021 si applica una riduzione del 20%.
12. Fermo restando quanto stabilito all'art. 36, comma 1, lettera b del presente Regolamento, agli insediamenti posseduti ovvero gestiti da associazioni sportive dilettantistiche, costituite per svolgere attività sportive senza scopo di lucro, si applica una riduzione del 20% del pagamento della TARI a condizione che le stesse siano riconosciute dal CONI.
13. Alle categorie di utenze non domestiche ricadenti nelle categorie n. 14,22,23,24,27 e 30 comprese nell'allegato B) al presente regolamento, in possesso alla data di entrata in vigore del presente regolamento dell'autorizzazione per l'installazione di apparecchi di cui all' art.110 comma 6 lettera a) di cui al R.D. 773/1931 (TULPS) che rinuncino alla predetta autorizzazione ovvero che provvedano alla dismissione delle stesse apparecchiature presenti nei propri locali entro il 30 luglio 2019, si applica una riduzione del 30% a decorrere dall'annualità 2020, e ciò in applicazione di quanto previsto dal successivo comma 14.
14. Le istanze di riduzione descritte nel presente articolo, individuate dal comma 5 al comma 13, vanno presentate annualmente e tassativamente nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 aprile dell'anno per cui si richiede la riduzione del tributo, mediante sottoscrizione di apposita modulistica predisposta dal competente Servizio nonché corredata di completa e idonea documentazione attestante i requisiti richiesti, e comunque entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione se successivo a tale data. Le riduzioni richieste oltre il termine del 30 aprile avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.
15. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare, anche in mancanza di apposita dichiarazione, alla data del venir meno delle condizioni previste per la relativa fruizione.
16. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili, con le riduzioni di cui agli art. 37 e art. 38-bis, fermo restando che, in presenza di più richieste e sussistendone le condizioni, verrà riconosciuta l'agevolazione maggiormente favorevole al contribuente.
17. Il minor gettito connesso al riconoscimento delle riduzioni descritte nel presente articolo dal comma 5 al comma 13, trovano copertura nei limiti dell'apposito stanziamento di cui al Bilancio di Previsione, considerando le relative istanze in ordine cronologico di presentazione.

Art. 38-bis

RIDUZIONI PER CONFERIMENTO AI CENTRI DI RACCOLTA

1. Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai Centri di Raccolta hanno diritto ad una riduzione tariffaria determinata sulla base dei rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente.
2. La riduzione è determinata in relazione alla tipologia e alla quantità di rifiuti conferiti presso i Centri secondo le seguenti modalità.
3. L'utenza domestica che intende conferire al centro di raccolta deve esibire il codice fiscale e, al termine del conferimento, riceve una ricevuta indicante il codice dell'utente, la data del conferimento, il tipo di rifiuto che conferisce contraddistinto con codice CER, e la quantità di ciascuna tipologia di rifiuto conferito.
4. In via sperimentale per l'anno 2019, questa misura è attivata per le tipologie di rifiuto la cui produzione ed intercettazione costituisce particolare criticità per il territorio, riconoscendo all'utenza domestica che conferisce al centro di raccolta, una riduzione come di seguito elencato:

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| Ingombranti di grandi dimensioni(mobili, poltrone, materassi, tavoli, sedie, letti,) | 20 03 07 | 1,5 €/pezzo |
| RAEE (tv, monitor...) | 20 01 35 | 2 €/pezzo |
| RAEE (refrigerazione,..) | 20 01 23 | 3 €/pezzo |
| RAEE (fluorescenti e contenenti mercurio) | 20 01 21 | 2 €/pezzo |
| RAEE (non pericolosi) | 20 01 36 | 0,3 €/Kg |
| Rifiuti misti da attività di costruzione e demolizione eseguite direttamente dal conduttore della civile abitazione. | 17 09 04 | 0,2 €/kg |

5. Per usufruire della riduzioni descritta nei commi precedenti i contribuenti interessati dovranno presentare, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del tributo, apposita istanza all'Ufficio TARI unitamente a copia delle ricevute di conferimento.
6. Lo sconto viene riconosciuto nell'anno successivo a quello in cui sono avvenuti i conferimenti. In ogni caso, per ciascuna utenza che ne fa istanza, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 10% dell'ammontare complessivo della tariffa dovuto.

Art. 39

ESENZIONI E AGEVOLAZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quegli spazi ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 185, del D.Lgs. n.152/2006, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori e ciò a condizione che questi ultimi ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nello specifico, non sono soggette a tariffa:
 - a. le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e depositi agricoli;
 - c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Per le utenze non domestiche con produzione di rifiuti assimilati agli urbani è applicata una riduzione della sola quota variabile calcolata a consuntivo in base al rapporto tra il quantitativo dei rifiuti in questione effettivamente avviati a recupero nell'anno solare e quello complessivo dei rifiuti prodotti dall'utenza in esame nel corso del medesimo anno. Detto quantitativo complessivo è determinato moltiplicando la superficie dell'attività assoggettata al tributo per il coefficiente (KD) di produzione annuo relativo alla categoria di appartenenza dell'utenza, come fissato in sede di deliberazione annuale delle tariffe TARI. L'ammontare massimo della riduzione della quota variabile non potrà comunque essere superiore al 10% della quota stessa.
A tal fine, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello oggetto della richiesta di riduzione, gli interessati dovranno produrre, a pena di decadenza della riduzione richiesta, specifica istanza utilizzando la modulistica appositamente predisposta dal Servizio Tributi.
Alla stessa deve essere allegata, sempre a pena di decadenza della riduzione richiesta, la documentazione di seguito indicata:
 - a) attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato al quale i rifiuti sono stati conferiti;
 - b) copia del relativo registro di carico e scarico;
 - c) documentazione probante la tipologia e la quantità del rifiuto assimilato ed avviato al recupero (MUD, contratti, formulario ed altra documentazione di legge).
La riduzione viene applicata a conguaglio soltanto all'esito della dimostrazione, da parte del contribuente, dell'avvenuto recupero e comporta il rimborso della tassa.
4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o risulti sommamente difficoltoso individuare le

superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera area su cui l'attività è svolta, le percentuali di abbattimento indicate nell'elenco che segue.

| ATTIVITÀ SPECIFICHE NELL'AMBITO DELLE CATEGORIE RELATIVE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE | PERCENTUALE DI RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| lavanderie e tintorie | 30% |
| laboratori fotografici ed eliografici, tipografie | 25% |
| officine di riparazione autoveicoli, elettrauto, carrozzerie, moto-rettifiche, officine meccaniche | 40% |
| ambulatori medici e radiologici, laboratori odontotecnici | 10% |
| laboratori di analisi mediche | 15% |
| stamperie, vetrerie | 20% |
| lavaggi autoveicoli | 10% |

5. Per usufruire delle agevolazioni previste dai commi precedenti, ad esclusione di quanto stabilito al comma 3, gli interessati devono:
- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, etc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicando l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti), distinti per codice CER;
 - comunicare entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento della tassa i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso soggetti all'uopo abilitati.

Art. 39-bis

AGEVOLAZIONI ANTISPRECO

- A decorrere dall'annualità 2017 è riconosciuto, a seguito di apposita e documentata istanza di parte, un abbattimento delle tariffe TARI per utenze non domestiche di cui all'art. 1, comma 652, L.147/2013, così come modificato ed integrato dall'art.17, della Legge 166/2016.
- Ai fini della corretta applicazione della fattispecie normativa in interesse trovano applicazione le definizioni di cui all'art. 2, comma 1, nonché tutte le ulteriori statuizioni di cui alla medesima Legge 166/2016.
- La quantità dei prodotti ritirati dalla vendita oggetto di donazione, deve essere documentata prioritariamente sulla scorta delle comunicazioni del donante e delle dichiarazioni trimestrali del donatario di cui al menzionato art. 16, della Legge 166/2016. Soltanto in via residuale, è ammessa la possibilità di documentare con altre modalità se ed in quanto oggettivamente funzionali all'attività di controllo.
- La riduzione tariffaria di cui al comma 1 è quantificata in 0,20 euro/kg di beni alimentari di cui sia stata debitamente documentata la cessione gratuita, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di produzione, conservazione e distribuzione dei beni e degli alimenti donati, nonché delle previsioni di cui al presente articolo, a condizione che il richiedente:
 - disponga di una superficie (adibita a produzione o a distribuzione di beni alimentari) superiore a 300 mq;
 - presenti apposita istanza all'Ufficio TARI dell'Ente Locale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello oggetto della richiesta, indicando i principali elementi di un apposito progetto finalizzato al contrasto dello spreco alimentare, allegando a tal uopo la relativa documentazione dalla quale risultino altresì le quantità in kg di prodotti e di alimenti oggetto di donazione.
- In ogni caso, la riduzione di cui al comma 4, non può incidere in misura percentuale superiore al 10% dell'ammontare complessivo della tassa dovuta. La stessa viene applicata a conguaglio, con rimborsi del relativo importo e ciò soltanto all'esito di positivo riscontro dell'ufficio TARI sull'effettiva sussistenza dei necessari presupposti.

Art. 40

VERSAMENTI

- Il versamento può essere eseguito in un'unica soluzione entro il 31 luglio dell'anno di competenza, ovvero in tre rate di pari importo, aventi scadenza rispettivamente 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre.
- ...abrogato...

Art. 41

DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante ai fini dell'applicazione del tributo ed in particolare:
 - a) l'inizio della detenzione o del possesso;
 - b) la cessazione della detenzione o del possesso;
 - c) la variazione di elementi rilevanti ai fini della determinazione del tributo;
 - d) la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni o esenzioni;
 - e) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di riduzioni o esenzioni.
2. Alla dichiarazione deve essere allegata obbligatoriamente idonea documentazione, avente data certa, comprovante le circostanze oggetto della dichiarazione stessa.
3. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le circostanze rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo, i contribuenti interessati sono tenuti a presentare la dichiarazione TARI, da redigersi sul modello appositamente predisposto dal Servizio Tributi, reperibile sul portale istituzionale dell'Ente Locale, www.comune.laquila.gov.it, avente effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati dai quali consegua un diverso ammontare del tributo. Le istanze di riduzione per compostaggio domestico devono invece pervenire all'Ente Locale entro il 30 aprile dell'esercizio di riferimento della richiesta, così come peraltro stabilito al precedente art. 38, secondo le modalità ivi indicate.
4. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda di famiglia, nel caso di soggetti residenti o dal detentore a qualsiasi titolo, nel caso di soggetti non residenti;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto che riveste la qualifica di legale rappresentante;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
5. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
6. Se la dichiarazione che ha per oggetto la cessazione di una o più utenze, è presentata in ritardo rispetto al termine di cui al comma 3, la relativa cessazione decorre dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa, fatte salve le disposizioni in tema di ravvedimento operoso ovvero le ulteriori norme vigenti nel tempo in materia.
7. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al presente articolo, decorrendo altrimenti dal 1° gennaio dell'anno di presentazione, fatte salve anche in questo caso le disposizioni in tema di ravvedimento operoso ovvero le ulteriori norme vigenti nel tempo in materia.
8. L'aumento della tassa derivante dalle variazioni di cui ai commi precedenti sarà oggetto di conteggio a conguaglio.

Art. 42

UTENZE INAGIBILI CAUSA SISMA DEL 6 APRILE 2009

1. I fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente, non sono soggetti a tassazione sino al recupero dell'agibilità parziale ovvero finale. Tali fattispecie sono soggette a dichiarazione TARI, da rendere obbligatoriamente all'Ente Locale entro e non oltre il termine stabilito dell'art. 41.

ALLEGATO A
Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani le sostanze di seguito indicate:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 smi:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

1. Associazioni, biblioteche, musei, luoghi di culto, scuole (ballo, guida ecc.)
2. Cinematografi, teatri
3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Autosaloni, esposizioni
7. Alberghi con ristorante e Agriturismi
8. Alberghi senza ristorante, B&B e affittacamere
9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

ALLEGATO C

